



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 320/2023

tra

ROBERTO PICOTTI

RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO

Oggi **21 marzo 2024**, alle ore **11.15**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per ROBERTO PICOTTI l'avv. EQUIZI e l'avv. RECCHIA FABIO

Nonché per l'INPS l'avv. Lezzi

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo per le richieste istruttorie e per l'accoglimento delle domande ivi dedotte.

Parte convenuta si oppone alle prove orali, per i motivi già dedotti in memoria di costituzione e chiede che la causa sia decisa, precisando le conclusioni come da memoria di costituzione

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **320/2023** promossa da:

ROBERTO PICOTTI (C.F. PCTRRT61L24A944Y), con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO e dell'avv. GUAGLIANONE SALVATORE (GGLSVT78M12C349Z); EQUIZI CHIARA (QZECHR74B59I403R); elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. RECCHIA FABIO

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LAMANNA ANTONELLO e dell'avv. VESTINI RENATO (VSTRNT66E13F839C; elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. LAMANNA ANTONELLO,

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.02.2023, Picotti Roberto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS esponendo:

- di essere invalido civile dal 1983, con invalidità iniziale riconosciuta del 50% per “sindrome psicotica postraumatica”, e, dal 2000, dell'80%, con riconoscimento di condizione di handicap lieve ex art. 3, comma 1, L. 104/1992;
- di aver proposto, avverso quest'ultima valutazione, ricorso al Tribunale di Bologna che, con sentenza n. 699/01, lo aveva riconosciuto affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3° sin dal 04.07.2000, ossia dalla data di presentazione della domanda;
- che, in data 14.05.2018, Ortolini Roberta, ad esso unita civilmente, aveva presentato domanda al fine di usufruire del congedo straordinario per la sua assistenza, rigettata

- dall'INPS in data 02.07.2018 sull'assunto che il convivente che presta assistenza all'altro convivente non è destinatario del beneficio del congedo straordinario ex d.lgs. n. 151/2001;
- che tale istanza era stata nuovamente avanzata dalla Ortolini, questa volta in qualità di moglie di esso ricorrente, in data 4.9.2018 e che l'INPS, con comunicazione del 12.9.2018, aveva richiesto la produzione di *“dichiarazione sostitutiva di atto notorio...che elenchi le attività di assistenza, collaterali e/o ausiliarie che costringono alla fruizione del congedo straordinario durante il periodo di attività lavorativa del coniuge”*, precisando che *“trascorsi inutilmente 30 giorni la pratica sarà istruita sulla basa della documentazione pervenuta”*;
 - che la sig.ra Ortolini Roberta, ritenendo irricevibile tale richiesta, aveva esortato l'Istituto a concedere l'autorizzazione al congedo senza più alcun indugio;
 - che, con comunicazione del 20.9.2018, e prima del decorso del sopracitato termine di trenta giorni, l'INPS aveva rigettato la domanda;
 - che dunque, in data 27.9.2018, Ortolini Roberta, aveva inoltrato la dichiarazione sostitutiva richiesta;
 - che l'INPS, inspiegabilmente e a distanza di oltre 17 anni dall'intervenuto riconoscimento giudiziario, aveva convocato a visita medica esso ricorrente, per la verifica della permanenza dei prescritti requisiti sanitari nei confronti di titolari di invalidità civile;
 - che, dopo aver sottoposto esso ricorrente a visita, in data 5.12.2018 l'Istituto gli aveva comunicato la revoca della condizione di gravità, riconoscendo che egli era portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1, 15.2.1992, n. 104;
 - che, avverso quest'ultimo accertamento, esso ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Bologna, dichiarato inammissibile in quanto non preceduto da domanda amministrativa;
 - che Ortolini Roberta, in data 8.2.2019, aveva avanzato nei confronti dell'INPS un'istanza di congedo straordinario per l'assistenza del suocero, Picotti Vincenzo, invalido al 100%, per il periodo 8.4.2019-7.4.2021, non accolta in quanto *“il diritto di assistenza e cura spetta prioritariamente al figlio convivente e degrada solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti...”*
 - che avverso tale decisione, la Ortolini aveva proposto ricorso al Comitato Provinciale INPS, rappresentando che il marito non era in grado di assistere il padre convivente in ragione della sua invalidità;
 - che, con delibera del 18.4.2019, il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso sull'assunto che *“il signor Picotti Roberto è in grado di prestare assistenza al padre disabile...”*;
 - che, sempre in data 18.4.2019, esso ricorrente aveva ricevuto un nuovo verbale di invalidità civile, in riferimento all'accertamento di revisione effettuato in data 8.10.2018, con cui era stata comunicata una riduzione della percentuale di invalidità al 60%;

- che tale documento, datato 5.12.2018, era stato inviato con nuovo protocollo solo in data 5.4.2019, pur riferendosi alla medesima visita di revisione dell'8.10.2018;
- che, in data 06.05.2019, esso ricorrente aveva inoltrato all'istituto domanda di aggravamento e che, in seguito visita del 4.6.2019 la Commissione Medico Legale lo aveva riconosciuto invalido al 67%, nonché portatore di handicap ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, senza il riconoscimento della gravità dell'handicap di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- che, avverso tale verbale, egli aveva proposto, in data 8.11.2019, ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna, che, con decreto di omologa del 30.06.2020, aveva riconosciuto la sua condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- che, in data 03.7.2020, Ortolini Roberta aveva riproposto domanda di congedo straordinario per il periodo 3/8/2020-1/1/2021 per prestare assistenza al suocero convivente Picotti Vincenzo, accolta dall' INPS con provvedimento del 20/7/2020 l'INPS.

Su tali premesse, lamentava di essere stato indirettamente discriminato dall'Istituto convenuto in ragione della sua disabilità e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che la condotta tenuta dall'INPS nei confronti di esso ricorrente aveva natura discriminatoria; con conseguente condanna dell'ente convenuto al risarcimento del danno quantificato in euro 630.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o della maggiore o minor somma risultante di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, per essere competente il Giudice Civile.

Nel merito, sosteneva la pretestuosità ed inconsistenza delle pretese avversarie, sia con riguardo alla asserita sussistenza di una condotta discriminatoria, sia rispetto alla individuazione di un danno alla salute e/o alla vita di relazione del ricorrente diverso ed ulteriore rispetto a quello da cui egli era sempre stato affetto, sia infine rispetto alla conversione e determinazione patrimoniale dello stesso. Esponeva, infatti, che gli atti adottati dall'INPS erano tutti connessi e conseguenti ad istanze presentate dal ricorrente e dalla sua convivente/consorte e che essi, per inerzia del ricorrente e della sig.ra Ortolini, o per provvedimento giudiziale, erano stati riconosciuti corretti e conformi a diritto. Concludeva pertanto chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, la carenza di competenza funzionale del Giudice del Lavoro, stante la competenza del giudice ordinario di Bologna; nel merito, di dichiarare totalmente infondata e/o indimostrata sia nell' 'an' che nel 'quantum' la domanda proposta da Picotti Roberto e pertanto di rigettarla totalmente. Spese rifuse.

Con ordinanza del 8.9.23, il Giudice respingeva le istanze di prova testimoniale di parte ricorrente e rinviava la causa per discussione.

Infine, all'udienza del 21.03.2024, all'esito della discussione orale, il giudice pronunciava sentenza contestuale.

Va anzitutto rigettata l'eccezione di INPS, di incompetenza per materia del Giudice del lavoro.

Sul punto si osserva che la presente fattispecie ha ad oggetto l'asserita discriminatorietà della condotta dell'ente previdenziale consistente nel mancato riconoscimento (in favore del ricorrente e

della di lui moglie) di una serie di benefici e provvidenze suscumbibili all'interno delle prestazioni in materia di assistenza sociale, sicchè le relative controversie, a norma degli artt. 442 e 444 c.p.c. sono pacificamente di competenza del Tribunale, in funzione del giudice del lavoro.

Venendo al merito, parte ricorrente ha lamentato di essere stato fatto oggetto, da parte di INPS, di discriminazione indiretta in ragione del suo stato di disabilità, in particolare per il suo carattere di "disabilità invisibile".

Giova allora richiamare la nozione di discriminazione indiretta, come definita dall'art. 2, comma 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, recante *"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"*, ai sensi del quale *"Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."*

Con riguardo alla prova della lamentata discriminazione, l'art. 28, comma 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dispone poi che *"Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione."*

Come rammentato anche di recente dalla giurisprudenza, *"In tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, la discriminazione indiretta (che ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili) configura un fatto illecito ex art. 2043 c.c., con parziale inversione dell'onere della prova che, ai sensi dell'art. 28 d.lg. 1° settembre 2011 n. 150, incombe sul soggetto, pubblico o privato, nei cui confronti è proposta la domanda, il quale è tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate dall'attore le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere."* (Cass. 15.06.2023, n. 17138).

Parte ricorrente ha ravvisato tali elementi di fatto nelle seguenti circostanze, verificatesi tra il 2018 e il 2022, come esposte in ricorso:

- 1) la sospensione dei benefici riconosciuti dalla legge ai soggetti in condizione di gravità dell'handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, dei quali il ricorrente usufruiva grazie a riconoscimento giudiziale del 2001, intervenuta in data nel 2018;
 - 2) il rigetto della domanda presentata nel febbraio 2019 da Roberta Ortolini, moglie di Roberto Picotti, volta ad ottenere i due anni di congedo straordinario di cui al D.Lgs 151-2001 per assistere il suocero, Picotti Vincenzo, padre del ricorrente;
 - 3) la comunicazione, in data 18.4.2019, di verbale di invalidità civile di riduzione della sua percentuale di invalidità dall'80% al 60%;
 - 4) la reiezione da parte dell'INPS, con delibera datata 18.4.2019, del ricorso amministrativo proposto dalla Ortolini e il definitivo diniego della fruizione del congedo straordinario.
- Ebbene, tali allegazioni appaiono del tutto inidonee a far presumere l'asserita discriminatorietà della condotta dell'INPS nei confronti del ricorrente.

Anzitutto si osserva che, come chiarito da verbale dell'udienza del 7.9.2023 dal difensore del ricorrente, le doglianze di cui al ricorso non riguardano la illiceità dell'agire amministrativo, ma solo la asserita discriminatorietà dello stesso.

Ne discende che, in difetto di qualsivoglia contestazione della legittimità sostanziale e procedurale dei singoli atti adottati dall'INPS - che non è oggetto di questo giudizio e che in ogni caso avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, in via amministrativa e giudiziale nei modi e nei termini previsti *ex lege* – tali atti devono presumersi pienamente legittimi.

In ogni caso, non può non rilevarsi come tutte le sopraccitate determinazioni siano state assunte dall'ente convenuto nello svolgimento di ordinarie attività di verifica dei presupposti necessari per la concessione dei benefici richiesti, ed in quanto tali non paiono celare alcun intento persecutorio nei confronti del Picotti.

Occorre altresì evidenziare che l'esito sfavorevole per l'interessato di una molteplicità di atti, ancorché adottati in un lasso temporale breve, non può costituire di per sé solo un elemento da cui può evincersi una condotta discriminatoria dell'INPS. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove si consideri che buona parte delle condotte di cui il ricorrente si duole sono state poste in essere dall'ente previdenziale nel provvedere su domande proposte non già dal Picotti, bensì dalla di lui moglie Ortolini Roberta, soggetto estraneo al presente giudizio.

Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, poi, non è anomalo né tantomeno indice di una condotta discriminatoria che l'accertamento relativo alla persistenza dello *status* di handicap grave sia avvenuto in un momento immediatamente successivo alla ricezione, da parte dell'INPS, della richiesta, avanzata dalla moglie del ricorrente, di ottenimento del beneficio di congedo straordinario per assistere il suocero, Picotti Vincenzo, poiché il diritto della Ortolini a fruire del predetto congedo presupponeva l'impossibilità del ricorrente (per decesso o patologia invalidante) a prestare assistenza al padre.

Allo stesso modo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale di documentazione in suo possesso a supporto del rigetto di una determinata istanza, ovvero la richiesta di integrazione documentale rivolta al soggetto richiedente un beneficio, si configurano quali attività ordinarie e di per sé del tutto inidonee a porre il soggetto disabile in una posizione di particolare svantaggio.

Ad abundantiam, si osserva che a sconfessare l'asserito intento persecutorio dell'istituto nei confronti del ricorrente e dei suoi familiari in ragione della sua condizione di disabilità, depone la circostanza che l'INPS ha accolto l'istanza di congedo straordinario avanzata in data 3.07.2020 dalla sig.ra Ortolini per l'assistenza del suocero Picotti Vincenzo.

Solo per ragioni di completezza si osserva infine che parte ricorrente non ha allegato il benché minimo elemento a riprova del lamentato pregiudizio non patrimoniale, quantificato nella ragguardevole somma di 630.000 euro. Sul punto infatti il ricorrente si è limitato a produrre una perizia di parte (doc. 11 ric.) che ne quantifica il grado di disabilità in misura del 75%, senza tuttavia enucleare in alcun modo il concorso causale o concausale della asserita condotta pregiudizievole dell'INPS sul complessivo, e già gravemente compromesso, quadro di salute del Picotti.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Tenuto conto dell'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza funzionale sollevata dall'INPS e delle condizioni di salute del ricorrente, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- respinge il ricorso proposto da Picotti Roberto nei confronti di INPS;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Bologna il 21/03/2024

Il Giudice
Chiara Zompi